



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GIULIANOVA

Lungomare Spalato n°1 - 64021 Giulianova (Te) - Tel e Fax: +39/0858004918 - E-mail: ucgiulianova@guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 02/2013

INTERDIZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLA FASCIA DI MARE DI 2 MIGLIA DAL PERIMETRO ESTERNO ALL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE DEL CERRANO" (in applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova,

- VISTO:** la Legge 31/12/1982, n. 979 recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA:** la Legge 06/12/1991 n. 394 recante "Legge Quadro sulle Aree Marine Protette" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 recante la "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
- VISTO:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (CORLEG '72);
- VISTO:** il Decreto 21/10/2009, recante la "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", ed in particolare l'art. 7 concernente la "Gestione dell'Area Marina Protetta";
- VISTO:** il Decreto 28.07.2009, n. 218 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ("Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano");
- CONSIDERATO:** che il Decreto Interministeriale 02/03/2012 recante "Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", ed in particolare l'art. 1, istituisce per *le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 TSL, il divieto di navigazione, ancoraggio, e sosta nella fascia di mare che si estende per n. 2 miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, ed all'interno dei medesimi perimetri;*
- TENUTO CONTO:** del Dp. Prot. n° 28629 in data 27/03/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio I, avente ad oggetto "Direttive sulle modalità di applicazione del decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 – Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezioni di aree sensibili nel mare territoriale";
- SENTITO:** il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", nella persona del suo Presidente pro-tempore;
- TENUTO CONTO:** comunque, che la fascia di mare ove si estende l'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", lunga circa 7 Km di costa tra i comuni di Pineto e Silvi ed estesa per circa 3 miglia marine, delimitata con apposite boe, risulta già interdetta alla navigazione delle navi mercantili adibite al trasporto di passeggeri e merci;
- RITENUTO NECESSARIO:** dare applicazione al Decreto Interministeriale sopra menzionato, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del medesimo Decreto;
- CONSIDERATA:** conseguentemente l'esigenza di emanare un'Ordinanza che dia esatta contezza, anche dal punto di vista cartografico, dell'area di mare interdetta alla navigazione, con successiva massima pubblicità tramite i normali strumenti consentiti;

VISTI: gli artt. 30, 68, 81, 1218, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento, viene istituita, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 02/03/2012 citato in premessa, una fascia di mare, evidenziata dal colore giallo nell'allegato stralcio di carta nautica, che si estende per due miglia marine dal perimetro esterno dell'Area Marina protetta "Torre del Cerrano", lungo lo specchio acqueo antistante i litorali dei Comuni di Pineto e Silvi, individuata idealmente dai punti di coordinate geografiche rilevati in corrispondenza dei punti di coordinate del perimetro esterno della predetta Area Marina Protetta, di seguito meglio specificati:

1) punti di perimetrazione esterna dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano":

- A)** Lat. 42°36.70' N - Long. 014°04.01' E;
- B)** Lat. 42°37.12' N - Long. 014°05.42' E;
- C)** Lat. 42°37.45' N - Long. 014°08.34' E;
- D)** Lat. 42°35.61' N - Long. 014°09.92' E;
- E)** Lat. 42°33.95' N - Long. 014°08.01' E;
- F)** Lat. 42°33.53' N - Long. 014°06.84' E;

2) punti di perimetrazione esterna/fascia di mare di due miglia marine (carta nautica n. 34 riferimento BESSEL Datum):

- A1)** Lat. 42°38.48' N - Long. 014°02.90' E;
- B1)** Lat. 42°38.90' N - Long. 014°04.15' E;
- C1)** Lat. 42°39.45' N - Long. 014°07.80' E;
- C2)** Lat. 42°39.40' N - Long. 014°09.35' E;
- C3)** Lat. 42°38.50' N - Long. 014°10.70' E;
- D1)** Lat. 42°36.20' N - Long. 014°12.60' E;
- D2)** Lat. 42°35.10' N - Long. 014°12.70' E;
- D3)** Lat. 42°34.50' N - Long. 014°12.20' E;
- E1)** Lat. 42°32.50' N - Long. 014°09.90' E;
- F1)** Lat. 42°32.00' N - Long. 014°08.70' E.

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento, nella fascia di mare di due miglia, evidenziata dal colore giallo nell'allegato stralcio di carta nautica, ricompresa tra il perimetro esterno dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", individuato dai punti di coordinate di cui al punto 1) del RENDE NOTO, e quella delimitata idealmente dai punti di coordinate geografiche di cui al punto 2) del medesimo RENDE NOTO, nonché all'interno dei medesimi perimetri, meglio specificato nell'allegato stralcio di carta nautica che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.

Art. 2

Qualora, per particolari situazioni che potessero mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana a mare, i Comandanti delle navi mercantili destinate al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 TSL che si trovino nella necessità di attraversare, sostare e/o dare fonda nella fascia di mare di due miglia richiamata nel precedente art. 1, devono:

- informare tempestivamente e senza indugio, specificando la natura dell'esigenza, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, il quale verificherà il ricorrere dei presupposti;

- adottare tutte le azioni e precauzioni atte a tutelare l'ambiente e l'habitat marino.
Eventuali diverse fattispecie non contemplate nel presente articolo, ovvero esigenze occasionali determinate da superiori finalità di pubblico interesse e/o da comprovate motivazioni di natura contingente, saranno prese in considerazione e valutate al verificarsi dell'evento, fatta salva successiva regolamentazione in materia.

Art. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, di cui si dispone la massima pubblicità nonché l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inserimento nel sito istituzionale www.giulianova.guardiacostiera.it.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in ragione della fattispecie.

Giulianova, li 12 febbraio 2013



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sandro PEZZUTO

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Sandro Pezzuto", written over the printed name.

